

REGOLAMENTO (CEE) N. 3379/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 583/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/88 della Commissione, del 30 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi di intervento⁽²⁾, ha soppresso gli acquisti all'intervento per l'olio di sansa d'oliva nonché le detrazioni applicabili all'olio questa qualità; che occorre pertanto definire un prezzo di riferimento dell'olio di sansa d'oliva ai fini del calcolo degli importi compensativi adesione a norma del regolamento (CEE) n. 473/86; che dalla situazione attuale e dalle previsioni di andamento del mercato nei vari Stati membri produttori emerge una certa correlazione tra il prezzo dell'olio d'oliva vergine lampante e quello dell'olio di sansa d'oliva greggio aventi un grado di acidità rappresentativo per i prodotti oggetto degli scambi effettuati tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e il resto della Comunità, dall'altro;considerando che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 576/88⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86, davanti al primo comma è inserito il testo del seguente comma:

« Ai fini del calcolo dell'importo compensativo adesione applicabile all'olio di sansa d'oliva greggio di cui al codice NC 1510 00 10, si tiene conto di un prezzo di riferimento pari al 47 % del prezzo d'intervento dell'olio d'oliva vergine lampante avente 5° di acidità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.⁽²⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 23.